Civile Ord. Sez. 5 Num. 25654 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 693/2023 R.G. proposto da:

VERITAS SPA rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARINI unitamente all'avvocato LORIS TOSI

-ricorrente-

contro

IMPREPORT C.L.P. COOP. A RL rappresentato e difeso dagli avvocati RENATO MIELE e SANDRO LIVIERO

-controricorrente-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 737/2022 depositata il 31/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

La società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente e Servizi (VERITAS spa), notificò alla Società Impreport C.L.P. Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d'impresa portuale in forza di un contratto di locazione con l'Azienda Speciale per il porto di Chioggia, un avviso d'accertamento per TARES 2013 (€ 79.332,23). La Cooperativa propose ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che, con sentenza n. 1150/19, respinse il ricorso alla luce dell'insegnamento di cui in Cass. Sez. 5, 30/11/2018, n. 31058, Rv. 651770 – 01, adottato nei confronti di altro operatore della medesima area portuale.

Su appello della Cooperativa, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, nel contraddittorio con la Veritas spa e mediante la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame.

Secondo il giudice d'appello:

- l'area in questione era interdetta a terzi non autorizzati e alla stessa non avevano accesso i mezzi di Veritas spa, come evidenziato dalla Cooperativa nel suo atto d'appello, sicché era fondata l'esenzione dal tributo per tale area;
- solo ove tale preclusione non vi fosse stata, l'autonoma scelta di smaltire in proprio i rifiuti non esimerebbe dalla tassa, salvo la prova che i rifiuti prodotti siano esclusivamente speciali e avviati autonomamente al recupero;
- la pronuncia di legittimità succitata era stata adottata con riferimento a un tempo in cui non era ancora stata istituita l'Autorità Portuale del Comune di Chioggia, escludendo quindi potesse ritenersi idonea a fondare un giudicato esterno sul punto.

Ricorre per cassazione Veritas spa sulla base di cinque motivi integrati da successiva memoria.

Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch'esso integrato da memoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 112, comma primo, 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Censura l'omessa pronuncia e comunque insufficiente nonché contraddittoria motivazione in ordine alla chiamata in causa del Comune di Chioggia e della città metropolitana di Venezia, come richiesto da Veritas spa sin dal primo grado e nuovamente in sede d'appello incidentale. Lamenta la contraddittorietà della motivazione in quanto si richiama un verbale da cui risulterebbe l'estromissione del Comune di Chioggia, in quanto mai intervenuto o citato nel giudizio, atteso che non fu mai accolta la domanda pregiudiziale di Veritas. Nessuna motivazione è poi apposta al rigetto dell'istanza di chiamata in causa della Città metropolitana di Venezia.

2. Con il secondo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. *b)* del d.lgs n. 546/1992 e degli artt. 108, 109 e 354 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Prospetta l'illegittimità della dichiarata estromissione del Comune di Chioggia proprio perché mai citato o intervenuto, censurando contestualmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune e della Città metropolitana come richiesto. Evidenzia come l'addizionale provinciale non sarebbe una mera addizionale ma un tributo autonomo a favore delle Province (Cass. 17113/2017). Del pari sarebbe litisconsorte necessario il Comune di Chioggia, che affidò a Veritas spa il servizio d'accertamento e riscossione Tari (*rectius TARES),* permanendo in capo all'ente locale un interesse concreto e autonomo al giudizio.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo in sostanza alla medesima questione, sono infondati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1 Pacifico innanzi tutto, come implicitamente affermato anche nel ricorso, che l'utilizzo del termine "estromissione" è avvenuto impropriamente atteso che nessuno dei due enti di cui è chiesta la chiamata in causa mai fu chiamato o intervenne, situazioni che sole possono giustificare un'estromissione. Il richiamo al processo verbale è evidentemente riferito all'ordinanza adottata nel corso del giudizio con cui fu respinta l'istanza di chiamata in causa del Comune succitato.

3.2 Nel merito il motivo è infondato.

Da una parte, non è configurabile un'ipotesi d'omessa pronuncia qualora la domanda abbia natura processuale, quale l'istanza di chiamare in causa un terzo, potendo ravvisarsi tal sorta di vizio solo ove si tratti di domanda o eccezione di merito (Cass. Sez. 3, 16/10/2024, n. 26913, Rv. 672535 – 01).

Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla società l'accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzio necessario con l'ente impositore. La chiamata in causa può essere autorizzata solo ove vengano denunciate violazioni da parte dell'ente medesimo (Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 – 01), rimanendo in tal caso e comunque in facoltà del contribuente agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro (Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767 – 01).

Quanto alla Città Metropolitana (*ex* Provincia di Venezia), per la stessa ragione non vi è necessità di estendere il contraddittorio atteso inoltre che l'addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma una mera percentuale sul tributo comunale (c.d. addizionale) che era, secondo la disciplina di cui all'art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19 conv. nella legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato, decorso l'intero periodo di riscossione del tributo, alle Province. Queste ultime si limitano a stabilire la percentuale d'addizionale, all'interno della forbice prevista dal comma 3 del citato art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

19, mentre, ai sensi del comma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Ne deriva che, sulla base della medesima *ratio* testé indicata quanto al Comune di Chioggia, non può configurarsi un litisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggi Città Metropolitana.

4. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 3, d.l. 201/2011 in relazione all'art. 360, comma primo n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nell'escludere la tassazione in ragione dell'impossibilità per i mezzi di Veritas spa d'accedere alle aree portuali condotte e gestite dalla Cooperativa. Evidenzia come il presupposto per l'imposta sia la mera occupazione o detenzione d'aree anche solo suscettibili di produrre rifiuti, come peraltro condiviso dal primo giudice, con conseguente irrilevanza dell'effettivo utilizzo del servizio di raccolta rifiuti. Richiama a tal fine la pronuncia di questa Corte 2373/2022 che ha ritenuto la debenza in relazione al fatto che la collettività ricavi un beneficio indipendentemente dalle prestazioni fornite ai singoli utenti, essendo sufficiente una fruizione potenziale desunta da indici presuntivi essendo irrilevante la volontà dei singoli utenti del servizio.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 La stessa Corte territoriale evidenzia come, nel caso in cui l'avviamento allo smaltimento in proprio da parte degli utenti consegua a scelta degli stessi o alla natura dei rifiuti (es. speciali o non assimilabili agli urbani), ciò non consenta di per sé di fruire dell'esenzione del suo pagamento. Nel caso specifico vi è però l'ulteriore elemento, pacifico, secondo cui nessun servizio di raccolta e smaltimento rifiuti può essere effettuato dalla ricorrente atteso che le è interdetto l'accesso alle aree produttive di rifiuti. Pertanto, anche condividendo e confermando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l’orientamento giurisprudenziale sopraccitato, deve rilevarsi come, nel caso specifico, non sussista quella situazione di fruibilità, neppure “potenziale”, desumibile da indici presuntivi cui è ricollegata la debenza ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.l. 201/2011. Va a tal fine richiamata la giurisprudenza di questa Sezione (Cass. 2058/2024 e 42089/21) secondo cui, dall’esame del quadro normativo, emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica, al che deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (cfr. Cass. 23583/2009). Irrilevante è altresì l’eventuale circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio, giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale (Cass. sez. 6, n. 34251/2021).

5. Con il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc e 324, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la pronuncia di questa Corte n. 31058/2018 secondo cui, in tema di TARSU, resta ferma la generale competenza dei Comuni anche per le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita, avrebbe efficacia di giudicato esterno nella presente controversia. Sostiene che la pronuncia, intervenuta tra la stessa Veritas spa e altro gestore di superfici site nella medesima area portuale, riguarderebbe la medesima situazione di fatto oggetto del giudizio e la medesima annualità (2013). Avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

errato la Corte di merito nell'affermare che la situazione fosse diversa in quanto, in quel tempo, l'Autorità di sistema portuale che ha assunto la competenza con riferimento alle questioni oggetto di questo procedimento non era ancora stata istituta.

5.1 Il motivo è infondato.

5.2 Pur condividendo la valutazione della ricorrente in ordine all'errore in cui è incorsa la Corte di merito - affermando che la situazione esaminata da questa Suprema Corte, nella pronuncia del 2018 richiamata, fosse diversa in quanto riferita ad annualità precedente e prima dell'istituzione della citata autorità portuale (mentre si trattava anche in quel caso della TARES 2013) - anche ove si ammettesse un'identica situazione di fatto, trattandosi della medesima area portuale Val da Rio in Chioggia, rimane che tale pronuncia è *inter alios acta* e non può pertanto applicarsi l'invocato art. 2909 cc, che limita il giudicato sostanziale alle parti, ai loro eredi e aventi causa.

6. Con il quinto motivo si duole della nullità della sentenza impugnata in relazione agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 112, comma 1, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sostiene che la Corte di merito abbia errato non esaminando il proprio motivo d'appello incidentale, volto a censurare la pronuncia di primo grado in merito alla compensazione delle spese di giudizio, avendo invece svolto domanda di condannare la Cooperativa alla rifusione delle spese del giudizio anche *ex* art. 96 c.p.c. ravvisando un'ipotesi di lite temeraria. Poiché il giudice di primo grado aveva compensato le spese, tale decisione avrebbe dovuto ritenersi erronea attesa la soccombenza della ricorrente.

Il giudice d'appello si è invece limitato a compensare, a sua volta, le spese del gravame senza provvedere sull'appello incidentale.

6.1 Il motivo è infondato.

È noto come il giudice d'appello, ove riformi la sentenza di primo grado, debba procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 5, 08/10/2025, n. 27000, Rv. 676725 – 01). Ne deriva che, compensando le spese di lite per le ragioni indicate in sentenza, la Corte ha operato un'unitaria valutazione dell'esito della lite con decisione che ha assorbito implicitamente l'appello incidentale formulato dall'odierna ricorrente.

7. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione, a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità che vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in € 7.655,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, spese generali 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale